

STATUTO
SA.RI. PSICOLOGIA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (A.P.S.)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' stata costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice Civile*, del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo Settore), ai sensi della *Legge 14 gennaio 2013 n.4* (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) ed ai sensi del *D.M Lavoro 25 maggio 2001 n. 166* (Accreditamento Regionale Formazione Professionale), una Associazione Professionale quale Ente Aggregativo denominata: "**BENESSERE PSICOLOGICO CASERTA A.P.S.**", con *sede legale* nel Comune di Caserta e con *durata illimitata*.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

La **BENESSERE PSICOLOGICO CASERTA A.P.S.** non ha scopo di lucro e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, per permettere a se stesso ed ai Suoi Aderenti lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Per il raggiungimento degli scopi sociali, intende:

- Promuovere e salvaguardare il benessere psicologico della persona e della collettività attraverso attività di: ricerca, informazione, formazione, prevenzione, intervento.
- Incoraggiare lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo una sua integrazione all'interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole.

- Promuovere le condizioni affinché si favorisca l'esistenza di una rete sociale, finalizzata al miglioramento della qualità della vita.
- Operare interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del disagio sociale, sostenendo la persona e la collettività nelle diverse fasi del ciclo vitale.

L'associazione intende per questo realizzare diverse iniziative ed in particolare:

- Realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, spettacoli, corsi e stages, workshop, di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di informazione e prevenzione. Tali programmi sono rivolti all'individuo ed alla collettività, alle strutture pubbliche e private.
- Realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, gruppi di studio, corsi e stages, tirocini, workshop, training di formazione e aggiornamento, di durata variabile, condotti da professionisti accreditati. Tali programmi consentiranno la promozione delle competenze, l'aggiornamento e la formazione continua per operatori dei settori di assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione e quanti altri non specificati, per il raggiungimento degli scopi di formazione e di prevenzione.
- Realizzare e promuovere servizi psicologici di sostegno, consulenza, prevenzione, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati, volti alla promozione del benessere psico-fisico individuale e sociale.
- Promuovere e realizzare attività di studio e ricerca in ambito bio-psico-sociale finalizzate ad ampliare le competenze per la prevenzione, il monitoraggio del disagio psicologico in ogni sua forma e per promuovere il benessere psico-fisico. A questo scopo è prevista la realizzazione, l'utilizzo, la standardizzazione, la verifica e la valutazione di strumenti psicologici e psicodiagnostici quali: tests, questionari, interviste e strumenti di valutazione a livello individuale e collettivo, volti all'indagine, valutazione e verifica dell'esistenza di fattori favorevoli o sfavorevoli al miglioramento della qualità della vita.
- Promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione di opere ed articoli divulgativi e scientifico-culturali, attraverso i principali mezzi di comunicazione propri o in collaborazione, che concorrano a informare e sviluppare la materia psicologica.
- Promuovere corsi, giornate di studio e convegni con E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) e formazione continua per gli operatori socio-sanitari.
- Offrire consulenza psicologica e legale specialistica in ambito penale e civile.
- Offrire consulenza aziendale, per quanto riguarda l'integrazione dei soggetti assunti in base alla legge 68/99 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni, in materia di collocamento obbligatorio, ovvero per gli adempimenti di cui al Dlgs 81/2008 ed eventuali modificazioni e integrazioni, in materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda lo specifico attribuito alla competenza dello psicologo.
- Collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità.

Inoltre, con particolare riferimento alle attività dei punti a) e b) precedenti, l'associazione intende:

a) valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, ai sensi dell'art. 2 della Legge 4/2013;

b) promuovere il riconoscimento, la valorizzazione della professione di formatore in tutte le sue declinazioni (docente, tutor, esperto di formazione, progettista, ecc.) e di consulente di organizzazione, quali attività fondamentali per l'evoluzione socio-culturale ed imprenditoriale delle realtà organizzative del settore pubblico e privato;

c) promuovere, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 4/2013, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottando un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice;

d) promuovere, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge 4/2013, forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti;

e) rilasciare ai propri iscritti, ai sensi dell'art. 7 della Legge 4/2013, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

1. alla regolare iscrizione del professionista all'Associazione;

2. ai requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione stessa;

3. agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;

4. alle garanzie fornite dall'Associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2 comma 4;

f) progettare e realizzare, ai sensi del punto 3 della precedente lettera e) del presente articolo, un sistema di certificazione delle competenze professionali dei propri associati, riservandosi di attivare le procedure di cui all'art. 9 della Legge 4/2013 ("Certificazione di conformità a norme tecniche UNI"). A tale scopo, l'Associazione si riserva, altresì, di promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali, secondo quanto previsto all'art. 4 comma 3 della Legge 4/2013;

g) istituire, in linea con l'art. 5 lettera d), della Legge 4/2013, la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta, descritta specificamente nel presente Statuto, all'art. 11, "Comitato Scientifico";

h) svolgere un ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito culturale, tecnico, scientifico, giuridico e legislativo al fine della miglior qualificazione della professione e delle competenze degli associati, sempre nel rispetto dei principi dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, con il precipuo obiettivo della tutela dell'utente;

i) promuovere il rispetto dei principi deontologici della professione, attraverso un codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere,

prevedendo un organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia, ai sensi dell'art. 5 lettera a) della Legge 4/2013;

l) tutelare la dignità e la specificità professionale degli associati;

m) gestire la tenuta di un registro dei formatori e degli operatori iscritti all'Associazione, ai sensi dell'art. 5 lettera b) della Legge 4/2013;

n) autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 4/2013.

o) Avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;

p) Organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo, turistico e del tempo libero;

q) Edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;

r) Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

s) Porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Affiliazione)**

L'Associazione è affiliata al **CENTRO STUDI e FORMAZIONE PROFESSIONALE E.N.S.I.** che è Settore dell'**Ente Nazionale Sportivo Italiano, in sigla E.N.S.I.**, Ente di Promozione Sportiva, Sociale, Turistica e Volontariato, con sede in Roma alla via Avidio Cassio n.11 – C.F.: 97283840581.

L'ENSI DIRETTORI BANDA, nel rispetto della sua piena autonomia e responsabilità organizzativa e patrimoniale, ha il dovere di osservare i principi fondativi del CENTRO STUDI E.N.S.I., nei quali ha dichiarato di riconoscersi, di rispettare i regolamenti, il codice etico ed il codice di condotta e di informare gli organi del CENTRO STUDI, a seguito di richiesta espressa in qualsiasi forma dagli stessi, in merito allo svolgimento attuale dell'attività.

ART. 4 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La domanda è immediatamente accettata, salvo che l'Organo di amministrazione delibera sulla domanda per la sua ratifica secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, con annotazione nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve ratificare la domanda di ammissione e motivare la eventuale *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 6 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 7 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di controllo, ove nominato;

ART. 8 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita, anche a mezzo mail, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9 **(Il Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dai componenti il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Il Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno il Presidente, il quale nomina un Vice-Presidente e un Segretario.

Il Comitato Scientifico si configura come struttura tecnico-scientifica dedicata soprattutto alla formazione permanente degli associati ed alla creazione della didattica dei corsi.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 12

L'organizzazione territoriale di **SA.RI. PSICOLOGIA A.P.S.** è costituita da:

- a) Comitati Regionali;
- b) Delegati Provinciali

In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dagli organi centrali di SA.RI. PSICOLOGIA, i Comitati Regionali ed i Delegati Provinciali rappresentano SA.RI. PSICOLOGIA nel territorio di competenza; cooperano con gli organi centrali promuovono e curano i rapporti con Istituzioni, Enti, Organismi ed Associazioni del territorio; curano sul territorio di competenza l'organizzazione, il potenziamento e la diffusione delle finalità e degli scopi dell'Associazione, ai sensi decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni nonché del relativo D.M. Lavoro 25 maggio 2001 n. 166 (Accreditamento Regionale Formazione Professionale).

In caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento da parte delle strutture territoriali o in caso di accertata impossibilità di funzionamento, il Consiglio Direttivo Nazionale ne delibera il commissariamento.

ART. 13

In ogni regione può essere istituito un Comitato Regionale, i cui organi sono:

- a) Il Presidente Regionale;
- b) Il Consiglio Direttivo Regionale

Il Consiglio Direttivo Regionale, composto da 3 a 5 membri, viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 14

Il Presidente del Comitato Regionale può nominare in ogni provincia un Delegato Provinciale che ha il compito di curare tutti i possibili rapporti con Istituzioni, Enti, Organismi ed Associazioni per lo sviluppo e la diffusione degli scopi sociali.

ART. 15

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 17

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 20

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il rendiconto finanziario o il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i limiti previsti, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i limiti previsti per la fattispecie, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 22

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi previa richiesta.

ART. 23 **(Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 24 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 25 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 26 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

"BENESSERE PSICOLOGICO CASERTA A.P.S."

Associazione di Promozione Sociale

Verbale di Consiglio Direttivo n. 1

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di Novembre, presso la sede sociale in Caserta ubicata in via G.M. Bosco, alle ore 19.00, si è tenuta, debitamente convocata, la riunione del Consiglio Direttivo di **"BENESSERE PSICOLOGICO CASERTA A.P.S."**

per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del Verbale di modifica;
- 2) Iscrizione nel Registro degli Enti Istituzionali preposti;
- 4) Varie ed eventuali.

Il Presidente del Consiglio Direttivo in carica, **Sig. RISPOLI Armando**, constatata la validità della seduta, chiama la **Sig.ra RISPOLI Carmela** a fungere da Segretario della riunione ed estensore del presente verbale.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato il Consiglio Direttivo a dare lettura del Verbale di Costituzione, allegato al presente atto, e dopo ampia discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

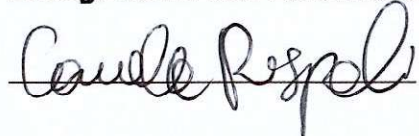
In particolare, lo Statuto Sociale ribadisce che l'adesione all'associazione è libera e volontaria, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democratica espressa dai soci, che le cariche sono elettive, che è assolutamente escluso ogni tipo di lucro, che le cariche sociali sono gratuite;

Passando al secondo punto dell'O.d.G., il Presidente propone, ove opportuno, deliberare l'iscrizione dell'Associazione ai Registri degli Enti Istituzionali preposti. L'Assemblea all'unanimità dopo una breve discussione rilascia, con la presente delibera, pieno mandato per le iscrizioni richieste.

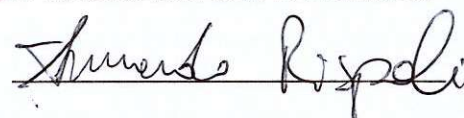
Per il terzo capo dell'O.d.G., si dà ampio mandato al Presidente **Sig. RISPOLI Armando** di provvedere all'apertura di c/c bancario o postale e rilascio di Card presso gli istituti individuati in nome e per conto della **"BENESSERE PSICOLOGICO CASERTA A.P.S."** e l'Assemblea da incarico al Presidente di perfezionare le proposte poste all'O.d.G.

Non essendovi altri punti sui quali deliberare, il Presidente, alle ore 20,00, dichiara sciolta la Assemblea, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario dell'Assemblea



Il Presidente dell'Assemblea





AT 1654497

SCADE IL 26.01.2022

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASERTA

CARTA D'IDENTITA'

N.° AT 1654497

DI

RISPOLI ARMANDO

Firma del titolare *Armando Rispoli*
CASERTA 26/10/2012

IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro

1654497

Cognome RISPOLI

Nome ARMANDO

nato il 15.04.1981

Alto m. 1.75

a CASERTA

Cittadinanza ITALIANA

Residenza CASERTA

Via VIA F. TURATI N. 34

Stato civile STATO LIBERO

Professione PSICOLOGO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1.75

Capelli NERI

Occhi NERI

Segni particolari ///





SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

DICHIARAZIONE PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
IN DATA 20/11/2023

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE
TIPO SOGGETTO: 12- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

P.IVA: 04111050615 C.F.: 04111050615 INIZIO ATTIVITA' DEL 15-11-2015
VARIAZIONE DEL 20-11-2023

DENOMINAZIONE: BENESSERE PSICOLOGICO CASERTA A.P.S.

TIPO ATTIVITA': 949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICRE

DOMICILIO FISCALE: COMUNE: CASERTA PROV: CE
INDIRIZZO: VIA G M BOSCO

C. FISC. RAPPRESENTANTE: RSPRND81D15B963P
COGNOME E NOME: RISPOLI ARMANDO

Li, 20/11/2023

